

LAVORI DELLE COMMISSIONI

PRESIDENZA E INTERNO (1^a)

MARTEDI 13 MARZO 1956. — *Presidenza del Presidente ZOTTA.*

Intervengono il Ministro dell'interno Tambroni e il Sottosegretario di Stato per l'interno Bisori.

In sede referente, iniziato l'esame del disegno di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, ed alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali » (1047), già approvato dalla Camera dei deputati, la Commissione ascolta un'esposizione del Presidente, relatore, che pone anzitutto in rilievo il generale consenso raggiunto alla Camera sui principi che sono a base del testo in discussione: abolizione dei collegamenti di liste, sistema maggioritario con voto limitato nei comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, scrutinio di lista con riparto proporzionale dei seggi secondo il metodo d'Hondt negli altri Comuni. Il relatore illustra inoltre sinteticamente il contenuto del disegno di legge, i cui articoli sono intesi in parte ad armonizzare le norme contenute nel testo unico con quelle relative ai principi anzidetti, in parte a perfezionare il procedimento tecnico elettorale, in parte, infine, ad applicare la legge n. 1064 del 1955 concernente le generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all'ordinamento dello stato civile.

Chiusa la discussione generale, la Commissione approva il testo dei primi 5 articoli del disegno di legge.

Sull'articolo 6 parla il senatore Lepore che, dopo aver sostenuto la eleggibilità dei cancellieri o segretari dell'ordine giudiziario e dei medici condotti rispettivamente alle cariche di sindaco o assessore comunale e di consigliere provinciale, si riserva di presentare eventualmente un emendamento in tal senso durante la discussione in Assemblea; dopo di che è approvato senza modifiche il testo dell'articolo 6 e di quelli da 7 a 40.

Sull'articolo 41 parla il ministro Tambroni, che esprime gravi riserve sull'articolo stesso, inserito durante la discussione alla Camera, e inteso a consentire, anche in caso di dimissioni volontarie rassegnate durante il quadriennio del mandato, l'attribuzione del seggio al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Il Ministro fa presente come questa norma possa compromettere, consentendo candidature ad esclusivi fini elettorali con successive dimissioni e sostituzioni, l'esatto adempimento della volontà popolare e la efficienza delle amministrazioni comunali. Il Presidente, relatore, ed il senatore Tupini si palesano favorevoli al punto di vista del Ministro, mentre i senatori Gramegna, Roffi e Ristori ritengono che la norma in argomento debba essere mantenuta non avendo generalmente, con il sistema delle liste di partito, i nominativi dei candidati un'importanza determinante ai fini della scelta dell'elettore.

Infine rimane stabilito di sottoporre all'Assemblea l'articolo 41 nel suo testo attuale, lasciando al relatore il compito di far presenti le riserve espresse su di esso dal Ministro e dagli oratori della maggioranza.

Successivamente la Commissione approva, senza discussione, il testo degli articoli 42 e 43.

In merito all'articolo 44, contenente limitazioni alla propaganda elettorale nel giorno delle elezioni, il relatore osserva che analogo articolo fu approvato dalla Commissione durante il dibattito sul disegno di legge concernente la propaganda elettorale, approvato dal Senato il 1° marzo 1956, e che, ove la Commissione accogliesse ora l'articolo 44, sensibilmente più restrittivo, peccherebbe di incoerenza.

Il ministro Tambroni rileva che la norma in sede di applicazione può rivelarsi vessatoria, non solo per il partito di maggioranza, ma anche per altri partiti.

I senatori Locatelli, Mancinelli, Roffi e Ristori si manifestano dissenzienti dalle riserve del relatore e del Ministro sull'articolo 44, che ritengono debba essere approvato senza modifiche non essendo in contraddizione con l'articolo 9 del disegno di legge sulla propaganda elettorale, ma costituendone anzi un perfezionamento. Il senatore Agostino ritiene che il citato articolo 44 possa essere approvato.

I senatori Riccio e Tupini concordano invece con le critiche formulate nei riguardi della norma in esame. Infine la Commissione decide di sottoporre all'Assemblea l'articolo 44 nella sua forma attuale, con l'intesa che il relatore prospetterà in Aula le riserve formulate sull'articolo stesso dal Ministro e dai senatori della maggioranza.

Successivamente la Commissione approva, senza discussione, il testo dei rimanenti articoli del disegno di legge e dà mandato al relatore di presentare la relazione al Senato.

Indi la Commissione, udita la relazione del Presidente Zotta favorevole al disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Bubbio ed altri: « Modifiche alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, relativa alla disciplina dell'elettorato attivo e per la revisione annuale delle liste elettorali » (1408), già approvato dalla Camera dei deputati, approva la relazione stessa senza discussione.

FINANZE E TESORO (5^a)

MARTEDÌ 13 MARZO 1956. — *Presidenza del Presidente BERTONE.*

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola e per il tesoro Mott.

In sede consultiva, il Presidente Bertone espone le ragioni che lo hanno determinato a richiedere una sospensiva della discussione in Aula del disegno di legge: « Provvidenze per la stampa » (1277-*Urgenza*), d'iniziativa dei deputati Agrimi ed altri. Si dichiara convinto che trattasi di materia tributaria di particolare importanza e sottopone alla Commissione l'opportunità di esprimere il suo parere.

Il senatore Jannaccone afferma trattarsi di tributi speciali, sui quali la Commissione deve pronunciarsi. Il senatore Minio contesta alla Commissione la facoltà di chiedere la sospensiva in quanto è necessario provvedere alla sistemazione di una questione particolare specialmente dopo la sentenza della Corte di cassazione circa l'incostituzionalità delle precedenti disposizioni; afferma inoltre che il provvedimento in esame ha una funzione di tutela delle libertà di stampa, di diffusione della cultura per una migliore coscienza democratica dei cittadini e perciò merita di essere approvato; il senatore Mariotti si associa alle considerazioni del senatore Minio. Il senatore Fortunati mette in rilievo le gravi conseguenze dell'applicazione della sentenza nella Corte di cassazione specialmente nei riguardi dell'illegittimo arricchimento di coloro ai quali si dovrebbe restituire quanto pagato per il fenomeno della traslazione delle imposte. Il senatore Gava, infine, fa presente la necessità di un breve rinvio dell'esame del disegno di legge per una migliore conoscenza dei problemi tributari ad esso connessi.

Dopo chiarimenti del Sottosegretario di Stato Piola ed interventi — contro la proposta di rinvio — dei senatori Mariotti, Roda, Fortunati, De Luca Luca e Minio e — a favore di essa — del senatore Jannaccone, il seguito dell'esame è rinviato alla seduta di giovedì 15 marzo.

In sede referente, il senatore Braccesi riferisce sul disegno di legge: « Conversione in

legge del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, sul diritto fisso dovuto all'Erario per la detenzione di apparecchi di accensione » (1395), già approvato dalla Camera dei deputati, mettendo in evidenza — insieme ai vantaggi che dal disegno di legge derivano — le difficoltà di attuazione pratica del provvedimento, e concludendo con la proposta di approvazione.

Il senatore Roda critica il sistema che si introduce col provvedimento sulla cui applicazione pratica esprime le sue perplessità; il senatore Fortunati, ponendo una questione di tecnica tributaria, mette in evidenza il pericolo di gettare discredito fra i contribuenti in conseguenza di uno strumento tributario irrazionale che non funzionerà nella sua pratica attuazione; il senatore Marina si dichiara perplesso sull'efficacia di un provvedimento il quale, pur provocando un immediato gettito per lo Stato, potrebbe, negli esercizi successivi, provocare una spesa per gli inevitabili rimborsi da effettuare alle rivendite.

Dopo chiarimenti del Sottosegretario di Stato Piola, il quale si dichiara ottimista sulle possibilità di applicazione e sui risultati della nuova forma del tributo in relazione alla maggiore praticità dell'acquisto di una marca rispetto all'attuale sistema della punzonatura, la Commissione autorizza il relatore a presentare al Senato la relazione favorevole alla conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2.

Sono infine nominati i seguenti relatori:

il senatore De Luca Angelo sul disegno di legge: Modifiche alle disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 » (1390);

il senatore Cenini sul disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, recante modificazioni all'articolo 31 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217 » (1405).

AGRICOLTURA (8^a)

MARTEDI 13 MARZO 1956. — *Presidenza del Presidente MENGHI.*

Intervengono il Ministro dell'agricoltura e delle foreste Colombo e il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Vetrone.

In sede referente, la Commissione inizia la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 gennaio 1956, n. 3, concernente l'aumento del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti alcolici e la disciplina della produzione e del commercio del vermouth e degli altri vini aromatizzati » (1406), già approvato dalla Camera dei deputati, ascoltando una relazione del senatore Carrelli.

Il relatore insiste, anzitutto, sulla importanza del decreto legge, dato che l'Italia è la maggiore esportatrice di vermouth e dato, inoltre, il consumo di questo vino aromatizzato sul mercato nazionale. Il provvedimento, pertanto, riveste una particolare importanza, poichè attraverso di esso si vuole tutelare i produttori di vermouth contro l'opera turbatrice esercitata da operatori spregiudicati, i quali sono soliti ricorrere a frodi e a sofisticazioni. Conclude dichiarandosi favorevole al disegno di legge mercè il quale si avrà indubbiamente un miglioramento generale del prodotto, con conseguenze benefiche per la conquista dei mercati internazionali e con vantaggio per i consumatori, i quali saranno sicuri di avere un prodotto migliore e più sano.

Prendono, quindi, la parola il senatore Ristori, il quale ritiene che il provvedimento non conseguirà risultati positivi nel settore agricolo e danneggerà gli operatori di altri settori produttivi; il senatore Rogadeo, il quale, invece si dichiara favorevole al disegno di legge per gli aspetti positivi che ne deriveranno, soprattutto, per i viticoltori pugliesi. Il senatore Bosia, pur movendo critiche ad alcuni aspetti particolari del provvedimento, si dichiara favorevole; il senatore Marina ritiene anch'egli che il disegno di legge favorirà la tutela dei consumatori e la difesa dei viticoltori. Dopo alcune critiche mosse dal senatore Fabbri e dal senatore Asaro, prende la

parola il senatore Mancino, il quale fa notare che la imposizione fiscale contenuta nel decreto legge si risolve, in realtà, in un'imposta sui consumi che graverà sulla maggioranza del popolo italiano; e, infine, anche il senatore Fantuzzi insiste sugli aspetti negativi che, a suo avviso, discenderanno dal disegno di legge.

A tutti gli oratori intervenuti nel dibattito risponde il ministro Colombo, il quale, pur riservandosi di intervenire in più ampia maniera in Aula, controbatte le critiche che sono state prospettate da più parti.

A conclusione del dibattito viene dato mandato al senatore Carelli per la redazione della relazione da presentarsi in Aula favorevole alla conversione in legge del decreto legge.

INDUSTRIA E COMMERCIO (9^a)

MARTEDÌ 13 MARZO 1956. — *Presidenza del Presidente LONGONI.*

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio Buizza.

In sede consultiva, la Commissione ascolta una esposizione del Presidente sul disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, concernente l'aumento del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti alcolici e la disciplina della produzione e del commercio del vermouth e degli altri vini aromatizzati » (1406), per il parere da darsi alla 8^a Commissione.

Il relatore mette in evidenza, anzitutto, come il provvedimento consti di due parti, di cui la prima riflette i contrassegni da applicare ai recipienti con prodotti alcolici, e la seconda concerne la disciplina della produzione e del commercio dei vini aromatizzati, e in specie del vermouth.

Entrando nel merito del disegno di legge, osserva che la finalità principale del provvedimento è quella di concorrere a fornire allo Stato i mezzi necessari per affrontare i recenti oneri derivanti dagli incrementi di spesa deliberati; nè il ritocco delle aliquote riflette consumi aventi carattere di stretta necessità, poichè, al contrario, questi erano suscettibili di una ragionevole maggiorazione fiscale. Per tali

ragioni conclude proponendo che la Commissione esprima parere favorevole sul disegno di legge.

Prendono, quindi, la parola i senatori De Luca Carlo — che muove alcuni rilievi — Marina e Sartori — che si dichiarano favorevoli — e il senatore Molinelli che esprime avviso contrario. Dopo un intervento del Sottosegretario di Stato, le conclusioni del relatore, messe ai voti, sono approvate a maggioranza.

In sede deliberante, la Commissione prosegue la discussione del disegno di legge: « Finanziamenti ed agevolazioni per facilitare il riassorbimento di personale licenziato da aziende siderurgiche » (1372), già approvato dalla Camera dei deputati, iniziando l'esame degli articoli.

Tutti gli articoli del disegno di legge sono approvati, senza modificazioni; infine, la Commissione approva un ordine del giorno che riproduce il contenuto degli ordini del giorno approvati dalla Camera dei deputati in sede di discussione del medesimo disegno di legge.

I vari ordini del giorno tendono: il primo ad ottenere che il Governo estenda i provvedimenti di cui all'articolo 8 del disegno di legge ai lavoratori, qualora siano ancora disoccupati, licenziati fra il 1° gennaio 1950 e il 10 febbraio 1953; il secondo invita il Governo a disporre che qualora un lavoratore — nelle condizioni di cui all'articolo 8 — sia deceduto, il contributo diretto del fondo C.E.C.A. venga erogato, come di diritto, agli eredi; il terzo fa voti affinchè la creazione di nuovi impianti o l'ampliamento e il rinnovo di quelli esistenti avvenga preferibilmente nelle zone in cui sono stati effettuati licenziamenti; il quarto invita il Governo a riferire sulla esecuzione del disegno di legge relativo ai finanziamenti ed agevolazioni diretti a facilitare il riassorbimento di personale licenziato da aziende siderurgiche entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge; il quinto, infine, impegna il Governo affinchè i fondi di cui all'articolo 8 della legge non siano destinati al rimborso di somme erogate dal Ministero del lavoro o da imprese private per la liquidazione o la rieducazione professionale dei lavoratori licenziati.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

1^a Commissione permanente

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

Mercoledì 14 marzo 1956, ore 10.

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. PICCHIOTTI. — Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (35).

2. Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (254).

3. TERRACINI ed altri. — Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione (400).

II. Esame della proposta:

PAPALIA ed altri. — Inchiesta parlamentare sulle responsabilità amministrative e politiche inerenti alle sconcertanti vicende del caso Montesi (Doc. LXXVII).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1334) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. LEPORE. — Costituzione in Comune autonomo della frazione Dugenta del comune di Melizzano, in provincia di Benevento (200).

3. FARINA e GAVINA. — Ricostituzione del comune di Donelasco, in provincia di Pavia (286).

4. Deputato LARUSSA. — Costituzione in Comune autonomo della frazione di Botricello del comune di Andali, in provincia di Catanzaro (1194) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Deputato BERNARDINETTI. — Costituzione in comune autonomo della frazione di Colli di Labro in provincia di Rieti (1358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Deputati LARUSSA e MICELI. — Costituzione del comune autonomo di Sellia Marina in provincia di Catanzaro (1359) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Deputati LARUSSA e MICELI. — Costituzione dei comuni autonomi di Martirano e Martirano Lombardo in provincia di Catanzaro (1360) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. Istituzione di una ricompensa al merito civile (1086-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

9. TERRACINI ed altri. — Estensione alle vedove e orfani di guerra dei benefici di carriera riconosciuti alle altre categorie di benemeriti nazionali (841).

10. Trattamento giuridico ed economico del personale civile dello Stato rimasto nei territori delle ex colonie italiane durante la guerra e successivamente (1268) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

11. BUSONI ed altri. — Concessione di un contributo annuo di lire 20.000.000 per la Casa di riposo degli artisti drammatici di Bologna (1364).

In sede consultiva

Parere sui disegni di legge:

1. MOLÈ ed altri. — Contributo statale a favore del comune di Salsomaggiore (972).

2. RUSSO Salvatore ed altri. — Trasferimento al comune di Palermo della proprietà dell'immobile denominato « Villa Gallidoro » (1331).

4^a Commissione permanente
(Difesa)

Mercoledì 14 marzo 1956, ore 10.

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia (1378) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. TADDEI e ZAGAMI. — Provvedimenti a favore degli ufficiali di complemento incaricati di funzioni giudiziarie presso i Tribunali militari (1180).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957 (1350).

In sede consultiva

Parere sul disegno di legge:

Modifiche alle disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale statale, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20 (1390).

6^a Commissione permanente
(Istruzione pubblica e belle arti)

Mercoledì 14 marzo 1956, ore 10.

In sede referente

Esame del disegno di legge:

CIASCA. — Esami di abilitazione alla libera docenza (1392).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Esame di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni (1145) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. SALARI. — Istituzione di un Centro di studi sull'Alto Medioevo (1090).

3. Deputati DIECIDUE ed altri. — Provvidenze a favore dell'Opera di Santa Croce in Firenze (1206) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. RICCIO e LAMBERTI. — Modificazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, concernente istituzione del ruolo dei professori di storia dell'arte nei licei classici (355-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

2. Deputati CAROLEO ed altri. — Inclusione della medicina legale e delle assicurazioni fra gl'insegnamenti fondamentali del corso di laurea in giurisprudenza (1371) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Concessione alla Giunta centrale per gli studi storici di un contributo straordinario di lire 40 milioni (1343) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. ROFFI ed altri. — Concessione di un contributo straordinario al Comitato per le onoranze a Biagio Rossetti (1282).

5. Collocamento in congedo, per motivi di studio, degli assistenti universitari (1340) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Parere sul disegno di legge:

ROMANO Antonio. — Estensione del contributo statale a favore dell'edilizia scolastica, disposto con legge 9 agosto 1954,

n. 645, anche all'acquisto di edifici esistenti, già adibiti o idonei ad essere adibiti per scuole (1368).

7ª Commissione permanente

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

Mercoledì 14 marzo 1956, ore 10.

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Soppressione della Gestione raggruppamenti autocarri (G.R.A.) (151).

II. Discussione del disegno di legge:

Deputati DE' COCCI ed altri. — Sulle agevolazioni tributarie e concessioni di mutui all'Istituto nazionale autonomo delle case popolari per i mutilati e gli invalidi per servizio (1284) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Istituzione del Magistrato per il Po e modifiche all'ordinamento del Magistrato alle acque e alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici (272) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. SALOMONE. — Abrogazione dell'articolo 3 della legge 1° agosto 1941, n. 940, relativa al finanziamento dei lavori di riparazione e ricostruzione di edifici di culto nei Comuni delle diocesi calabresi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 (1225).

2. TOMÈ ed altri. — Soppressione del ruolo dei guardiani idraulici (salariati incaricati stabili di pubblici servizi) ed istituzione dei sorveglianti idraulici (agenti subalterni idraulici) (356).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957 (1352).

Commissione parlamentare per lo studio della procedura d'esame dei bilanci.

Mercoledì 14 marzo 1956, ore 10.

(Palazzo Madama - Sala Cavour)

Riunione del Comitato ristretto.

Licenziato per la stampa alle ore 22,30.